

proposta di legge n. 262

a iniziativa del Consigliere Marangoni

presentata in data 16 ottobre 2012

DISPOSIZIONI SULLA PET THERAPY

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende porre fine, anche nella Regione Marche, alla mancanza di una normativa in materia di pet therapy e all'assoluto spontaneismo che non permette di intervenire nel merito e contrastando in tal modo da una fase priva di qualsiasi indicatore di qualità e controllo ad una fase di ricerca, applicazione e regolamentazione in materia.

Questi concetti sono espressi dalla "Carta di Modena 2002" che definisce i valori e i principi della "Pet Relationship". Questo tipo di attività può essere svolta come intervento assistenziale e co-terapeutico che consiste in una serie di sedute finalizzate a migliorare il livello di benessere di persone che soffrono di problemi fisici, psichici o in stato di disabilità neuromotoria, attraverso specifici stimoli al cambiamento che scaturiscono dalla relazione uomo-animale.

Vanno peraltro definite le modalità di corretta applicazione delle terapie assistite dagli animali e, legiferando sulla definizione di alcuni standard applicativi, le competenze degli operatori, i criteri di progettazione, i parametri per il rispetto del benessere dell'animale coinvolto, le figure professionali necessarie.

Le attività con animali, essendo di supporto alle terapie tradizionali, trovano applicazione in diverse situazioni cliniche: situazioni di disabilità neuromotoria, psicopatologie e disturbi nell'ambito relazionale, ricoveri per anziani, Rsa e hospice, orfanatrofi, comunità per minori, carceri, condizioni di malattia compatibili con la pet therapy e che prevedano un programma di assistenza domiciliare integrata. Possono rientrare in questo ambito anche gli interventi educativi scolastici che prevedano un approccio di conoscenza dell'animale come tramite per la valorizzazione della conoscenza della diversità e della sua valorizzazione, che vengono realizzati con la

mediazione di un operatore formato in coppia con un cane, per questa specifica attività, per garantire una dinamica controllata e con obiettivi dichiarati.

Nello specifico l'articolo 1 raccoglie il crescente interesse della società verso i trattamenti volti a garantire il recupero del benessere globale dell'individuo malato definendo il concetto di pet therapy e le sue finalità.

L'articolo 2 definisce i suoi potenziali ambiti di applicazione.

L'articolo 3 stabilisce quali sono le competenze, comprese quelle della Regione Marche, nella formazione professionale degli operatori di pet therapy.

Per l'articolo 4 spetta alla stessa regione l'emanazione di un bando di adesione per la presentazione di progetti di pet therapy e quali sono i criteri per l'ammissibilità al finanziamento regionale.

L'articolo 5 detta i principi che devono essere contenuti nelle linee guida sulla pet therapy le quali devono essere approvate dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'approvazione della presente legge regionale.

L'articolo 6 definisce un periodo di fase sperimentale per monitorare l'efficacia della presente legge e individuano nella relazione annuale effettuata dai direttori delle strutture private o da parte dei direttori generali delle Aziende sanitarie di Area vasta o dai responsabili delle altre strutture ove è stata introdotta l'attività di pet therapy, il grado dell'andamento dell'attività con particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti.

L'articolo 7 interessa il benessere degli animali e la loro affidabilità dal punto di vista sanitario.

L'articolo 8 detta disposizioni finanziarie.

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche come le attività e terapie assistite dagli animali o pet therapy.

2. Ai fini della presente legge si intende per pet therapy quel complesso di attività che impiegano i contributi offerti dalla relazione uomo-animale a beneficio della persona, per coadiuvare le terapie della medicina tradizionale, motivare il paziente con patologie neuromotorie ad affrontare le terapie per la riabilitazione, per arricchire le psicoterapie e le terapie cognitive ed in tutti i casi di disabilità fisica, psichica, psichiatrica e di difficoltà di socializzazione con particolare riferimento ai bambini in situazione di disagio, vittime di maltrattamenti, abbandono e abusi, per favorire il mantenimento delle capacità cognitive e motorie delle persone anziane autosufficienti e non autosufficienti.

3. Con il termine pet therapy si intendono tutte le attività di tipo ludico, ricreativo ed educativo e co-terapeutico svolte da coppie operatore-animale formate a tale scopo e che collaborano in progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita dei fruitori.

Art. 2
(Ambiti applicativi)

1. La pet therapy può essere praticata in particolare presso alcune strutture ospedaliere, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali, sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie didattiche, agri-nidi.

Art. 3
(Formazione degli operatori)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la formazione professionale del personale medico e non medico, delle unità operative dipendenti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e, provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e all'effettuazione dell'attività didattica formativa.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti da organismi di formazione accreditati e da operatori appositamente abilitati e sotto il coordinamento, tramite apposito albo, effettuato dalla Regione.

3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti da un nucleo di esperti che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari, istituito presso la Regione e sentite sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, sia gli organismi accreditati all'esercizio di pet therapy su scala nazionale.

4. I fondi da destinare alla formazione degli operatori non devono essere superiori al venticinque per cento dei fondi stanziati dalla presente legge ed almeno il settantacinque per cento dei fondi complessivi deve essere disponibile per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4.

Art. 4

(Modalità di applicazione)

1. La Giunta regionale provvede ogni anno ad emanare un bando di adesione distintamente per la presentazione di progetti di pet therapy, a cui possono partecipare l'ASUR, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale, enti privati del tipo "case protette", centri diurni, e quei soggetti elencati all'articolo 2.

2. Nel caso di strutture pubbliche i progetti provengono su proposta dei direttori generali delle stesse, e devono essere realizzati sia nell'ambiente ospedaliero, in via prioritaria nei reparti di pediatria, neurologia e oncologia, sia nelle strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non autosufficienti.

3. L'ammissibilità al finanziamento regionale di cui al comma 1 viene definita sulla base di apposita graduatoria che tiene conto:

- a) dell'ambito e delle modalità di applicazione della pet therapy a fini assistenziali o co-terapeutici;
- b) delle caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati all'attività di pet therapy;
- c) dei criteri di evidenza scientifica che sono alla base della proposta progettuale, delle procedure e dei protocolli per la progettazione, della realizzazione e valutazione dei programmi di studio e ricerche sull'utilizzo della pet therapy a fini assistenziali o co-terapeutici;
- d) del coinvolgimento di animali che siano valutati e seguiti nei periodi di lavoro da un medico veterinario esperto in comportamento che certifichi l'assenza di stress e da un medico veterinario zoiatra che ne attesti e garantisca la sanità fisica;

- e) che si tratti di animali che sono stati formati e certificati in coppia con l'operatore al fine di verificare l'idoneità della coppia al lavoro di relazione mediata con i fruitori.

Art. 5
(Linee guida)

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale delibera specifiche linee guida volte ad indirizzare e valorizzare l'operato dei centri sanitari e delle associazioni private che offrono l'attività di pet therapy.

2. Le linee guida devono:

- a) definire standard operativi applicabili su tutto il territorio regionale;
- b) stabilire le modalità e le responsabilità della progettazione, della prescrizione, della somministrazione e della valutazione delle attività e delle pratiche assistenziali, terapeutiche e riabilitative con coinvolgimento di animali;
- c) delimitare il campo di applicazione in Attività assistite dagli animali (A.A.A.) e in Terapie assistite dagli animali (T.A.A.);
- d) indicare dettagliatamente in quali situazioni cliniche le terapie di cui alla lettera c) sono applicabili e quali sono invece le patologie e le relative controindicazioni;
- e) elencare le strutture nelle quali possono essere applicate le due tipologie di pet therapy;
- f) stabilire le modalità operative a livello di équipe e gli obiettivi delle A.A.A. e T.A.A.;
- g) circostanziare nel dettaglio le modalità di monitoraggio e di valutazione d'efficacia dei progetti di pet therapy effettuati nelle strutture socio-sanitarie, educative ed istituzionali regionali.

3. Per quanto non riportato nel presente articolo si fa riferimento alla "Carta dei valori e dei principi sulla pet relationship" sottoscritta a Modena nel 2002, con il patrocinio del Ministero della salute.

Art. 6
(Fase sperimentale)

1. I direttori generali delle Aziende sanitarie o di strutture pubbliche e i direttori o responsabili delle strutture private, ove è stata introdotta l'attività di pet therapy, presentano alla Giunta regionale una relazione annuale sull'andamento dell'attività con particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti.

2. La fase sperimentale di cui al comma 1 durerà per ventiquattro mesi a partire dall'approvazione della presente legge.

Art. 7

(Benessere degli animali e affidabilità sanitaria)

1. Gli animali coinvolti nei progetti di pet therapy devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto.

2. Gli animali devono essere mantenuti sotto controllo sanitario e le attività di pet therapy devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il rispetto del benessere animale.

3. Il benessere degli animali coinvolti in progetti di pet therapy deve essere garantito nell'aspetto psichico/etologico da medici veterinari esperti in comportamento (lista ufficiale FNOVI) e nell'aspetto sanitario da medici veterinari zoiatri.

4. Gli animali coinvolti nei progetti di pet therapy devono essere animali di proprietà e possedere una apposita certificazione in coppia con l'operatore di pet therapy col quale collaborano.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2013 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2013, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).